IPAB

REGIONE PIEMONTE

Direzione Politiche Sociali

Settore Promozione Attività Altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale

sergio.digiacomo@regione.piemonte.it

Data Torino, lì 02 MAG. 2005

Protocollo n. 3560/30.4

Al Responsabile della Divisione V
del Comune di Torino
Assessorato Assistenza Sociale
Via Carlo I. Giulio, 22
10152 TORINO

Alla Direzione Provinciale
dell'INPS di Torino
Via XX Settembre, 34
10121 TORINO

Al Responsabile del Settore
Servizio Programmazione Solidarietà sociale
della Provincia di Torino
C.so Giovanni Lanza, 75
10131 TORINO

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N. 2665921 /2005
DATA 9-5-05
STRUTTURA NC7

Al Responsabile dell'Ufficio nomine
Servizio partecipazione
della Provincia di Torino
Via Maria Vittoria, 12
10123 TORINO

e, p.c. Al Commissario Straordinario
della Fondazione "Giuseppe Ferrero"
Dott. Lugi Merlo
Via Lulli, 8
10100 TORINO (TO)

Oggetto: Fondazione Giuseppe Ferrero con sede in Torino (TO) - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Comunicazioni.

Si trasmette, in allegato, copia conforme della Determinazione n. 35 in data 17/02/2005, con la quale è stata riconosciuta all'Ente in oggetto indicato l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di diritto privato; a tal proposito si comunica che in data 31/03/2005 la Fondazione Giuseppe Ferrero di Torino è stata iscritta al n. 583 del suddetto Registro.

Al riguardo si fa presente che i dipendenti della Fondazione che continuino a prestare servizio presso l'Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di Istituzione pubblica, ai sensi delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 1991 hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti locali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Sergio DI GIACOMO

MA/TDM

C.so Stati Uniti, 1
10128 Torino
Tel. 011.4321544
Fax 011.4322300

REGIONE PIEMONTE

Direzione POLITICHE SOCIALI

Settore Promozione attivita' altri soggetti pubblici e del privato sociale

DETERMINAZIONE NUMERO: 35 DEL: 17 FEB. 2005

Codice Direzione: 30 Codice Settore: 30.4

Legislatura: 7 Anno: 2005

Oggetto

Fondazione Giuseppe Ferrero con sede in Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

L'Istituto di Assistenza "Ernesto Stillio" con sede in Torino, Ente Morale riconosciuto con R.D. 02.01.1934, a norma dello statuto ha come scopo di assistere materialmente e moralmente i minori già dimessi dagli Istituti di Prevenzione e di Pena e di provvedere ad impartire loro un'educazione religiosa, oltre che morale e civile.

Con istanza in data 15.12.2004, il Commissario dell'Ente richiedeva, in esecuzione della deliberazione n. 4 adottata in data 12.11.2004, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da "Istituto di Assistenza Ernesto Stillio" a "Fondazione Giuseppe Ferrero".

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'Istituzione ed altresì dalla necessità di dotare l'Istituto di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

L'Ente è stato costituito dalla fusione dell'Ente "Patrocinio Minorenni – Giuseppe Spano" promosso nel 1922 dal Cappellano del Carcere di Torino, Teologo Anacleto Giovannini, con l'"Istituto Liberati dal Carcere" promosso dal Cav. Uff. Giovanni Pasino, già Direttore del Carcere di Torino, e dall'Avv. Comm. Ettore Obert.

Il Consiglio di Amministrazione in forza dell'atto di fusione e di erezione in ente morale, unico documento regolarmente approvato, in quanto agli atti risultano varie copie di statuti non approvati e discordanti nella parte relativa alla composizione dell'organo amministrativo, era composto oltre che dai tre succitati fondatori da altri sei membri: il Cappellano titolare delle Carceri giudiziarie, il rappresentante di S.E. l'Arcivescovo di Torino, il rappresentante di S.E. il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino e tre delegati dall'assemblea dei Soci.

Le attività attualmente svolte dall'Ente si esplicano utilizzando la rendita del patrimonio per la realizzazione di progetti di sostegno ai percorsi di inserimento di giovani e bambini, presentati da organizzazioni non profit di varia natura.

REGIONE PIEMONTE

Tali progetti hanno consentito negli ultimi anni :

- l'inserimento al lavoro tramite borse a ragazzi con problemi psichiatrici, di handicap e d'inserimento sociale, nonché di giovani provenienti dall'esperienza carceraria;
- la partecipazione di bambini gravemente malati e/o con disagio sociale ad esperienze ricreative residenziali.

La proposta trova motivazione nel possesso, da parte dell'Ente, dei requisiti stabiliti all'art. 2 lettere c), c1, c2 della L.R. 19.03.1991, n. 10 e 11 essendo l'istituzione collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione nell'organo collegiale deliberante di ministri di culto e l'attività svolta si può inquadrare in una più generale finalità religiosa. Inoltre dalla documentazione prodotta dall'Istituto si evince che lo stesso può anche essere ricompresso nelle istituzioni di cui alle lettere b), b1, b2, b3 del succitato articolo.
Infatti:
1) l'atto costitutivo è stato posto in essere da privati;
2) oltre al metà dei componenti l'organo collegiale deliberante, come risulta dall'atto di erezione in ente morale, è designata da privati;
3) il patrimonio è costituito da beni derivanti da atti di liberalità di privati e l'Ente nell'ultimo quinquennio non ha beneficiato di finanziamenti in conto capitale, da parte di enti pubblici.

Inoltre, constatato che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. 361 del 10.02.2000;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

viste le Leggi regionali 19.03.1991, nn. 10 e 11;

vista la Legge regionale 08.01.2004, n. 1;

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

visto l'art.22 della L.R. n. 51/1997;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n.1-3615 del 31.07.2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02.04.2001 della Fondazione Giuseppe Ferrero, con sede in Torino, il cui statuto è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, con il

vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività socio-assistenziali previste dallo statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 1 del 08/01/2004, la cessione sotto qualunque forma, di beni immobili o di diritti reali sugli stessi dovrà essere comunicata alla Provincia di Torino.

Dall'iscrizione si applicano all'Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Sergio DI GIACOMO

MA/tdm

FONDAZIONE Giuseppe Ferrero

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L'Ente Fondazione Giuseppe Ferrero, trae le sue origini dalla trasformazione dell'Ente "Istituto di Assistenza Ernesto Stillio", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, eretto in ente morale con Regio Decreto dell'11 gennaio 1934.

La denominazione dell'Ente è "Fondazione Giuseppe Ferrero" ed ha sede nel Comune di Torino.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo

La Fondazione Giuseppe Ferrero non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e d'utilità sociale.

La Fondazione intende svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e dell'istruzione ed ha come scopo quello di promuovere l'interesse generale della comunità locale all'integrazione sociale dei cittadini, italiani e stranieri, ed in particolare dei giovani in situazione di disagio o provenienti dal carcere o altri istituti di prevenzione.

Ai fini di cui sopra, la Fondazione si propone di:

- realizzare progetti di reinserimento e recupero sociale sia mediante l'utilizzo diretto e la destinazione a tal fine degli immobili di sua proprietà,

sia mediante l'utilizzo dei proventi in denaro derivanti dalla locazione degli immobili stessi;

- costituire un fondo per la gestione di borse di studio da assegnarsi a giovani in situazione di disagio;
- promuovere la cultura della solidarietà mediante la cura, la realizzazione, la diffusione di pubblicazioni anche in forma multimediale, nonché attraverso l'organizzazione e/o patrocinio di eventi a carattere sociale;
- fornire piccoli sussidi a giovani che vivono condizioni d'indigenza;
- fornire attività di supporto per una migliore assistenza e consulenza legale a giovani italiani e stranieri;
- finanziare progetti di reinserimento sociale in proprio o attraverso organizzazioni terze aventi le medesime finalità o che svolgano attività connesse, cui potranno essere anche erogati appositi contributi;
- gestire un centro studi finalizzato alla diffusione delle forme di organizzazione del Terzo Settore;
- promuovere iniziative rivolte allo sviluppo del volontariato, con particolare riferimento ai settori in cui opera la Fondazione.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni:

- beni immobili destinati direttamente alla realizzazione delle attività istituzionali od utilizzati indirettamente per il perseguimento degli scopi statutari, così come allegato al presente statuto;

- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

I suddetti beni sono destinati alle finalità stabilite dal presente statuto.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo, lascito, donazione ed elargizione di terzi, in qualsiasi forma, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Aggregati

Art. 5

Possono ottenere la qualifica di aggregati tutti i soci dell'Ente Morale Ernesto Stillio alla data della trasformazione in Fondazione, i quali esprimano per iscritto tale volontà.

Possono inoltre ottenere la qualifica di aggregati persone fisiche ed enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante la devoluzione di un patrimonio cospicuo o mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'assunzione della qualifica di aggregati, la contribuzione da parte dei soggetti sopra indicati potrà anche consistere nella prestazione a favore della

Fondazione di attività professionale di particolare rilievo, sulla base dei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il contributo a favore della Fondazione abbia carattere periodico, la qualifica di aggregato durerà per tutto il periodo per il quale il contributo sarà regolarmente effettuato.

In considerazione dell'importanza degli aggregati nell'ambito e per lo sviluppo della Fondazione, a questi ultimi, riuniti in assemblea, spetta la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli aggregati è convocata dal Presidente della Fondazione e presieduta da un componente della medesima eletto di volta in volta al suo interno.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di un decimo dei suoi componenti.

In prima convocazione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Capo III

Organi dell'Ente

Art.6

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. L'Assemblea degli aggregati.

Art.7

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri:

- il Cappellano del Carcere Minorile di Torino ed il Cappellano della Casa Circondariale per adulti, che alternativamente, alla scadenza naturale del C.d.A., rivestiranno la carica di "membro di diritto";
- due membri nominati a maggioranza dal Consiglio uscente;
- un membro nominato dall'Arcivescovo di Torino;
- un membro nominato a maggioranza dall'assemblea degli aggregati.

In via transitoria il primo Consiglio di Amministrazione è composto dal Cappellano del Carcere Minorile di Torino, tre membri nominati dal Commissario, un membro nominato dall'Arcivescovo di Torino.

La prima riunione del Consiglio è presieduta dal membro più anziano d'età, fino all'elezione del Presidente che avverrà nella stessa seduta.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati senza interruzione per un massimo di 3 mandati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

La carica di Consigliere è gratuita.

Capo IV

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 8

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera il programma di attività presentato dal Presidente della Fondazione, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per l'attuazione dello stesso e degli obiettivi in esso fissati;
- approva le eventuali variazioni al Bilancio;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera sull'attribuzione della qualifica di aggregati ai sensi del precedente art.5;
- delibera sugli eventuali emolumenti da riconoscere al Segretario nonché al Revisore dei conti.
- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;

- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richiede maggioranze qualificate.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 11

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Capo V

Attribuzioni del Presidente

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prepara il programma di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione,

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età;

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio al proprio interno.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono gratuite.

Capo VI

Segretario

Art. 13

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il segretario potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso la carica è gratuita.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto l'organo amministrativo ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio.

Il Tesoriere è responsabile del maneggio del denaro della Fondazione. È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

La carica è gratuita.

Capo VII

Revisore dei Conti

Art. 15

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede un revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nominerà anche un revisore supplente, il quale subentrerà al revisore dei conti in caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica per qualsiasi causa.

Il revisore dei conti esprime il suo avviso mediante apposite relazione sui bilanci; effettua verifiche di cassa.

Per la nomina del revisore dei conti e del revisore supplente valgono le cause d'ineleggibilità e decadenza stabilite dal codice civile per i sindaci delle società per azioni.

Il revisore dei conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo.

Il revisore dei conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VIII

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 16

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 17

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

Art. 18

Nel caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto al Comune o ad altre Istituzioni che abbiano prioritariamente fini analoghi o similari e che agiscano nel campo dei servizi sociali.

Capo IX

Disposizione Finale

Art. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO DI QUESTA CITTA'
dal 17 NOV. 2004 al - 2 DIC. 2004
Torino, - 3 DIC. 2004
SENZA OPPOSIZIONI
PRESSO QUESTA CASA COMUNALE
V.° p. IL Segretario Generale
Il Messo

REGIONE PIEMONTE
COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DA N. 15 FACCIATE.
TORINO, 02 MAG. 2005
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ello DEBERNARDI VENON

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA CITTA'
dal 17 NOV. 2004 al - 2 DIC. 2004
Torino, - 3 DIC. 2004
Il Segretario Generale
CITTA' DI TORINO
SENZA OPPOSIZIONI
PRESSO QUESTA CASA COM

ALLEGATO ALLO STATUTO

FONDAZIONE "GIUSEPPE FERRERO" – TORINO

PATRIMONIO IMMOBILIARE

1) Immobile sito in Comune di GENOVA – frazione DORIA, antica località "Nella Crosa e Cà Morando" dell'ex Comune di STRUPPA, composto come segue:

- casa di civile abitazione con annesso giardino circostante con entrostante magazzino, uso ripostiglio, sita al civico numero 12 della Salita Cà Nova di Struppa.
  La casa è così composta:
- al piano fondo: locali caldaia e cantina;
- al piano terra: tre vani, cucina e servizio;
- al piano primo: tre vani, cucina e servizio;
- al piano secondo: quattro camere e servizi.

Il tutto sito ai seguenti confini:
a due lati Salità Cà Nova di Struppa e a due lati la Marchesa Teresa Pallavicino ved. Negrotto od aventi causa.
Quanto sopra è descritto in Catasto come segue:

a) Partita 42.437 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano: Sez. Str. Foglio 32- n.116 – salita Cà Nova di Struppa 12- piani S1 – zona 5 – Categ. A/7 – classe 3^ - vani 19.5 – rendita catastale Lire 5421 –
b) Partita 7226 del Catasto Terreni – sez.5 di Genova Seminativo arborato- n.117 del Foglio 32- classe 1^ - mq. 1630 – reddito dominicale Lire 138.55.

Il valore dell'immobile donato è di Lire 30.000.000. = (Trentamilioni) in Euro 15493.70 = (quindicimilaeuroquattrocentonovantatre/70) e che questa è la prima donazione che la donante fa a favore dell'Ente donatario.

2) Immobile sito in Comune di BIELLA, frazione FAVARO, località Canton Pezza e precisamente:

- Fabbricato uso civile abitazione elevato a tre piani fuori terra oltre ad un piano cantinato, censito al N.C.E.U. al Foglio X2 Numeri:
- 12 – Ct. Pezza N.17 - Piano T – Categoria C/6 – classe 2 – mq. 26 – rendita catastale lire 273;
- 13 – Ct. Pezza N.34 – Categoria A/4 – classe 2 – vani 9 – rendita catastale lire 1.782.

Il valore di £ 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) in Euro 3873.42 (tremilaottocentosettantatre/42) e la richiesta dei benefici di legge (R.D.L. 9 Aprile 1925 n.380, convertito in legge 21 marzo 1926 n.597), trattandosi di donazione ad Ente di Assistenza e Beneficenza.

È copia conforme al documento originale depositato presso questa Amministrazione, rilasciata ai sensi dell'art. 14 della L. 4/1/1968 n. 15 ed in applicazione della deliberazione consiliare n. 87 del 28 maggio 1976.
Torino, li 16/11/2004
La presente copia è composta di N° 14 facciate
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Simone TORINO)